RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento C-38/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Lo sfondo giuridico*

La quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 660, in materia di società si fonda sull'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato CEE. Essa riguarda il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai conti annuali di taluni tipi di società.

L'art. 55 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla sua notifica. Poiché la direttiva è stata notificata il 31 luglio 1978, il termine è scaduto il 31 luglio 1980.

La quarta direttiva è stata trasposta nel diritto francese mediante la legge 30 aprile 1983, n. 83-353, e mediante il decreto 29 novembre 1983, n. 83-1026, che modifica il decreto 23 marzo 1967, n. 67-236.

L'art. 44-1, n. 1, del decreto modificato 23 marzo 1967 impone a tutte le società a responsabilità limitata di depositare, in doppia copia, presso la cancelleria del tribunale di commercio entro il mese successivo alla loro approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci:

1) i conti annuali, la relazione d'attività e, se del caso, la relazione dei revisori dei conti per l'esercizio trascorso;

2) la proposta di ripartizione del risultato presentata all'assemblea e la risoluzione di ripartizione approvata.

L'inosservanza di questo obbligo, secondo l'art. 53 dello stesso decreto, viene punita con un'ammenda da 1 200 a 3 000 FF.

2. *I fatti*

Il sig. Guy Blanguernon è direttore finanziario della società a responsabilità limitata Pakem, costituita secondo il diritto francese. Questa società dipende dal gruppo Newtec, specializzato negli imballaggi, che è in concorrenza con fabbricanti stranieri e in particolare con produttori italiani e tedeschi.

Su istruzioni del gruppo Newtec, il sig. Blanguernon non ha depositato, entro il mese successivo alla loro approvazione da parte dell'assemblea generale degli azionisti, i conti annuali della società Pakem presso la cancelleria del tribunal de commerce di Chambéry. In seguito a questa omissione, egli è stato denunciato dinanzi al tribunal de police di Aix-les-Bains dal pubblico ministero per contravvenzione all'art. 44-1 del citato decreto 23 marzo 1967.

* Lingua processuale: il francese.

All'udienza del 16 giugno 1988, l'imputato ha sostenuto che la legge 30 aprile 1983 e il decreto 29 novembre 1983, emanato per adeguare il diritto nazionale francese alla quarta direttiva adottata dal Consiglio, ledono i diritti delle società francesi, le quali sono obbligate a rendere pubblici i loro conti, mentre le società italiane e tedesche sarebbero esentate da quest'obbligo, giacché né l'Italia né la Repubblica federale di Germania hanno adottato provvedimenti di attuazione della direttiva analoghi a quelli francesi.

3. *La questione pregiudiziale*

Il tribunal de police di Aix-les-Bains ritiene pacifico che il trattato CEE prevale sul diritto interno e si applica direttamente ai cittadini degli Stati membri e vincola i giudici nazionali e che in virtù di questo principio di prevalenza le direttive del Consiglio vanno applicate negli Stati membri. Esso fa osservare che, secondo quanto risulta dalla quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, nonché dall'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato, il Consiglio e la Commissione svolgono le loro mansioni coordinando, nella misura necessaria e per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a mente dell'art. 58, 2° comma, del trattato.

Esso osserva, inoltre, che di fatto la quarta direttiva del Consiglio non è stata trasposta né nell'ordinamento italiano né in quello tedesco e che, di conseguenza, il principio di reciprocità sancito dal trattato CEE non può applicarsi.

Così stando le cose, il tribunal ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se, secondo la lettera e lo spirito dell'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato di Roma e della quarta direttiva del Consiglio delle Comunità europee 25 luglio 1978, le normative nazionali adottate in conformità a detti testi possono entrare in vigore individualmente fintantoché tutti gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano adottato normative equivalenti, presupposto necessario del coordinamento simultaneo voluto dalla quarta direttiva 25 luglio 1978 ».

4. *Il procedimento*

L'ordinanza di rinvio emessa dal tribunal de police di Aix-les-Bains il 30 giugno 1988 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1989.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte il governo della Repubblica francese, rappresentato dai suoi agenti, sig. re Edwige Belliard e Sylvie Grassi, e la Commissione, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. Antonio Caeiro e Étienne Lasnet.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla quarta sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte

Il *governo francese* ritiene, alla luce di una costante giurisprudenza, che l'entrata in vigore delle norme nazionali, adottate in applicazione di una direttiva, non possa dipendere dall'adozione di norme equivalenti da parte di altri Stati membri. Il diritto comuni-

tario non è soggetto alla condizione di reciprocità alla quale fa allusione la domanda del tribunal de police, poiché l'ordinamento giuridico autonomo della Comunità integrato a quello degli Stati membri rende inoperante l'eccezione tratta dal difetto di reciprocità. L'inadempimento di un obbligo comunitario da parte di uno Stato membro può essere perseguito a norma degli artt. 169 e 170 del trattato, nei quali si stabilisce che la Commissione e ciascuno degli Stati membri rispettivamente possono esperire un'azione di inadempimento se ritengono che un altro Stato membro, incurante delle norme comunitarie, provochi distorsioni in detto ordinamento giuridico. Di conseguenza, uno Stato membro non è dispensato dai suoi obblighi comunitari per il solo fatto che un altro Stato membro non vi si conforma.

Il governo francese osserva, inoltre, che il diritto comunitario non esclude comunque che uno Stato membro possa adottare, per i suoi cittadini, misure più severe di quelle contemplate da una direttiva.

Così stando le cose, il governo francese propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che una normativa nazionale adottata conformemente al trattato di Roma e ad una direttiva può entrare in vigore pur se altri Stati membri non hanno ancora adottato una normativa equivalente.

Secondo la *Commissione*, è opportuno anzitutto chiarire in quale stadio si trovi la trasposizione della quarta direttiva nei vari Stati membri. Solo la Spagna, il Portogallo e l'Italia non hanno ancora emanato le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva. La Commissione sottolinea che, per effetto di un procedimento a norma dell'art. 169 del trattato, la Corte ha constatato, nella sentenza 20 marzo 1986, Commissione/Repubblica italiana (causa 17/85, Racc. pag. 1199) che l'Italia, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure contemplate dalla quarta direttiva, è venuta meno ai suoi obblighi comunitari. Poiché l'Italia non si è conformata alla sentenza, la Commissione ha promosso un nuovo procedimento per infrazione a norma dell'art. 171 del trattato.

La Commissione segnala tuttavia che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'assolvimento da parte di ciascuno Stato membro dei propri obblighi comunitari non può in alcun caso venir subordinato all'osservanza degli stessi obblighi da parte degli altri Stati membri. Di conseguenza essa propone di risolvere affermativamente la questione sottoposta, precisando che ciascuno Stato membro ha l'obbligo e non già la facoltà di mettere in vigore i provvedimenti necessari per la trasposizione nel proprio ordinamento interno delle disposizioni della quarta direttiva alla scadenza del termine da questa contemplato, anche se altri Stati membri non hanno ancora adottato i provvedimenti necessari a questo scopo.

T. Koopmans
giudice relatore